



Città di Grosseto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 32 del 08/02/2022

OGGETTO: DESTINAZIONE DEI PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNiarIE AI SENSI DELL'ART.208 D.LGS. 30 APRILE 1992 N. 285 "NUOVO CODICE DELLA STRADA", PER L'ANNO 2022

Presenti alla votazione:

Nome	P	A
VIVARELLI COLONNA ANTONFRANCESCO	X	
ROSSI FABRIZIO		X
MINOZZI SARA	X	
GINANNESCHI RICCARDO	X	
MEGALE RICCARDO	X	
AMANTE ANGELA	X	
PETRUCCI SIMONA		X
AGRESTI LUCA	X	
RUSCONI SIMONA	X	
CECCHERINI BRUNO	X	

PRESENTI: 8 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE l'articolo 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che:

- I proventi stessi (*ndr: delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione allo stesso codice*) sono devoluti alle Regioni, Province e Comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari ufficiali od agenti rispettivamente delle Regioni, Province o Comuni (art.1, secondo periodo);
- ai sensi del 4° comma, una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:
 - a) in misura non inferiore ad un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norme e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
 - b) in misura non inferiore ad un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia

provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale quali: manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, redazione dei piani di cui all'art.36, ad interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, ad interventi in favore della mobilità ciclistica, ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 ed all'acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.

– Ai sensi del 5° comma, gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 (*ndr: Regioni, Province e Comuni*) determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.

– Ai sensi del comma 5-bis, la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato.

VISTO l'articolo 142 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni che, al comma 12-bis, stabilisce: "I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del [decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 1° agosto 2002, n. 168](#), e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del [decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381](#), e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti".

VISTO l'articolo 393 del regolamento di esecuzione del codice della strada, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, secondo il quale gli Enti locali sono tenuti ad iscrivere nel proprio bilancio annuale un apposito capitolo di entrata e di uscita proventi ad essi spettanti, a norma dell'articolo 208 del codice, con obbligo, per le somme introitate e per le spese effettuate, di fornire al Ministero dei lavori pubblici rendiconto finale.

CONSIDERATO che l'art. 25 della L. n. 120/2010:

- ☐ al comma 2 prevede l'emanazione di un decreto attuativo per l'approvazione del modello di relazione consuntiva e delle modalità di versamento dei proventi all'ente proprietario della strada;
- ☐ al comma 3 stabilisce l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 12-bis a 12-quater dell'art. 142 del D.Lgs. n. 285/1992 all'esercizio successivo a quello di emanazione del Decreto stesso;

VISTO il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 30 dicembre 2019 il quale all'art. 1 comma 1 dispone “...*gli enti locali trasmettono per via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, secondo le modalità indicate all'art. 2, entro e non oltre la data del 31 maggio di ogni anno, una relazione relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente in cui siano indicati i dati relativi ai proventi di propria spettanza, di cui agli articoli 208, comma 1, e 142, comma 12-bis, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*”;

RITENUTO di procedere in merito provvedendo ad una congrua ripartizione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada e ad un utilizzo tale da garantire il rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dagli articoli n. 142 e 208 del D.Lgs. n. 285/1992;

VISTA la Delibera n.104/2010/REG approvata dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana, avente ad oggetto l'approvazione di “linee guida comportamentali riguardanti le modalità di quantificazione dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada e le loro specifiche finalità”.

VISTA la Deliberazione n. 142/2011/PAR del 21/12/2011 della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Lazio dove nulla osta a che la custodia dei cani randagi venga in tutto o in parte sostenuta dal bilancio comunale utilizzando risorse finanziarie destinate a soddisfare le finalità previste dall'art. 208 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada).

VISTA la nota con la quale il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali informa riguardo ai criteri di calcolo utilizzati per stabilire l'entità del “Fondo crediti di dubbia esigibilità 2022”, anche riferiti agli introiti derivanti dalle sanzioni del Codice della Strada.

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 rispettivamente dal Responsabile del Servizio Polizia Municipale e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTI:

- l'articolo 208 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
- l'articolo 142 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii.
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 285/1992;
- il D.P.R. n. 495/1992;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

VISTA la proposta di riparto formulata dagli uffici e posta agli atti.

CONSIDERATA detta proposta meritevole di approvazione.

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18-8-2000, n. 267, dal Responsabile servizio interessato e dal Responsabile del servizio finanziari.

D E L I B E R A

1. di APPROVARE le previsioni di entrata, ai fini dell'iscrizione a bilancio, riferite ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni relative all'articolo 208 e 142 del Codice della Strada D.Lgs. 285/1992 per l'anno 2022 e pluriennale, da iscriversi a bilancio come da allegato che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di APPROVARE per l'anno 2022 la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dell'art. 208 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992, così come modificato dall'art. 53, comma 20, della Legge 23/12/2000 n. 388, in misura pari al 50% dei proventi medesimi, come riportato nell'allegato che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di APPROVARE per l'anno 2022 la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione dell'art. 142 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992, come riportato nell'allegato che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di DARSÌ ATTO che l'impegno delle risorse rinvenienti dai proventi contravvenzionali resta subordinato all'effettivo accertamento delle entrate di che trattasi ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. n.267/2000;

5. di DARE mandato al Servizio Finanziario di recepire le ripartizioni delle previste destinazioni così come indicate nell'allegato al presente atto, per la redazione della Proposta di Bilancio da sottoporre al competente Consiglio Comunale;

6. di PREVEDERE, a cura del Settore Polizia Municipale e Settore Finanziario, la trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, così come previsto dall'art. 393, 2° comma del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada e dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 30 dicembre 2019, del rendiconto finale in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con il dettaglio degli oneri sostenuti per ciascun intervento a termini di legge.

Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato, all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000 al fine di consentire l'adozione, da parte del Consiglio Comunale, della Deliberazione di approvazione del Bilancio.

Letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

(atto sottoscritto digitalmente)

Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Luca Canessa